

Comune di Scalea

(Provincia di Cosenza)

UFFICIO TECNICO SETTORE V°

SERVIZIO SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Via Plinio il Vecchio
 tel 0985/282224/21- fax 0985/042077
 Sito internet.: www.comunediscalea.it

Al Dipartimento di Prevenzione della ASP di
87100 COSENZA
 All' A.R.P.A. Cal di
87100 COSENZA

"SCHEDA DI AUTONOTIFICA PER IL CENSIMENTO DI EDIFICI/SUOLI CON PRESENZA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO"

(da compilare per ogni immobile, pubblico o privato)
 Ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 27 aprile 2011, n.14

Il/la sottoscritto Cognome _____ Nome _____
 Nato a _____ prov. _____ il _____
 Residente in Via/P.zza _____ n. _____
 Frazione/Località _____ CAP _____
 Comune _____ Provincia _____
 Codice Fiscale : _____ Telefono _____
 Fax _____ indirizzo di posta elettronica _____
 In qualità di : proprietario amministratore condominio
 rappresentante legale.

D I C H I A R A

1. indirizzo dell'edificio o del luogo con presenza di amianto

Via/P.zza _____ N. _____ Frazione/ località _____
 CAP _____ Comune _____ Provincia _____

In caso di ditta/società struttura aperta al pubblico [vedi (*) punto 2], indicare la denominazione :

2. Destinazione d'uso prevalente dell'edificio o del luogo con amianto:

- Abitazione Uffici
 Struttura pubblica o privata aperta al pubblico (* specificare) _____
 Fabbrica/Azienda
 Altro (specificare) _____

(*) Scuole di ogni ordine e grado - Strutture di ricovero e cura, Residenze Socio Assistenziali (RSA) - Uffici della Pubblica Amministrazione - Impianti Sportivi, Palestre, piscine - Alberghi e Casa alloggio - Centro commerciali - Istituti penitenziari - Cinema, Teatri, sale convegni - Biblioteche - Luoghi di culto (l'elenco non è esaustivo)

3. Luogo dove è presente l'amianto (è possibile allegare una immagine del luogo):

- Fabbricato
 Impianto

Deposito in area scoperta

Deposito su terreno

Amianto naturale

4. Coordinate geografiche

Latitudine Nord _____

Longitudine Est _____

5. Tipo di materiale contenente amianto in matrice compatta

Coperture

Condotte d'aria

Serbatoi

Tubazioni

Canne fumarie

Quadri elettrici

Pavimentazione

Pannelli

Altro

Altro

6. L'amianto è: **confinato** **non confinato (*)**

(*) Confinato: materiale contenente amianto separato dall'ambiente da una barriera fisica permanente

7. Il sito con presenza di amianto è: **Accessibile (**)** **non accessibile**

(**) Accessibile = possibilità di accedere al sito

8. Indicazioni sui manufatti contenenti amianto

Parametro	Amianto in matrice friabile		Amianto in matrice compatta	
	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	Pareti o pannelli in cemento amianto, camini, eternit	Pavimenti in vinil amianto
Anno di posa				
Quantità (kg. o mc.)				
Superficie esposta alle intemperie (mq.)				
Stato di conservazione (*)				
Condizione del materiale con amianto (**)				

(*) Danneggiato meno del 10% (< 10%) / più del 10% (> 10%)

(**) Friabile - Non friabile (Friabile = materiale che può essere facilmente sbriciolato o ridotto in polvere con la semplice pressione manuale)

9. Vi è attività nel sito con amianto **SI** **No (dismessa)**

10. E' stato programmato l'intervento di bonifica **SI** **NO**

11. (se SI) Tipo d'intervento programmato:

Rimozione Confinamento Altro _____

Data _____

Firma del dichiarante (leggibile e per esteso)

Allegare:

1) Planimetria con numerazione dei locali interessati dalla presenza di amianto;

2) Fotografie del materiale contenente amianto e del contesto (edificio/area);

3) Certificato di visura catastale.

GLOSSARIO

AMIANTO gruppo di minerali presenti in natura costituito dai seguenti silicati fibrosi: amianti serpentini (crisotilo), amianti anfiboli (actinolite, amosite, antofilite, crocidolite, tremolite).

BONIFICA: interventi tecnici sui materiali contenenti amianto finalizzati ad eliminare il pericolo di rilascio di fibre di amianto nell'ambiente; usualmente si riferisce alla rimozione.

CEMENTO-AMIANTO: miscela costituita dall'85-90% di cemento Portland e dal 10-15% di amianto. Usualmente il tipo di amianto utilizzato è crisotilo (amianto bianco). In passato, fino al 1986, è stato comunque fatto uso anche di crocidolite (amianto blu) o di amosite (amianto bruno). Il cemento amianto è un materiale compatto, che può rilasciare fibre se tagliato, abraso, perforato, oppure se deteriorato col tempo o da agenti atmosferici.

CENSIMENTO identificazione delle situazioni di potenziale pericolo determinate dall'amianto, quali edifici, imprese, siti estrattivi di amianto o minerali contaminati, siti industriali dismessi inquinati da amianto, pietre verdi.

CONFINAMENTO metodo di bonifica di materiali contenenti amianto consistente nell'installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio.

ETERNIT denominazione commerciale del cemento amianto.

INCAPSULAMENTO: metodo di bonifica di materiali contenenti amianto consistente nel trattamento con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta.

MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO: manufatti nei quali le fibre di rinforzo sono costituite da amianto, con o senza aggiunta di altre fibre.

MATRICE COMPATTA materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.), come il cemento amianto e il vinyl amianto.

MATRICE FRIABILE materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale.

RIMOZIONE metodo di bonifica consistente nell'eliminazione dei manufatti contenenti amianto. È il più diffuso perché elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio.

SOVRACOPERTURA intervento di confinamento realizzato installando una nuova copertura al di sopra di quella in amianto-cemento, che viene lasciata in sede quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo.



L'amianto o asbesto è un minerale naturale caratterizzato da una struttura microcristallina.

Appartiene alla classe chimica dei silicati, alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfibioli. Ha aspetto fibroso.

Legato a matrici non compatte forma materiali friabili.

Legato a matrici stabili e resistenti forma materiali compatti come il cemento-amianto o eternit. È un materiale duttile, non combustibile, friabile.

Può essere molto pericoloso, ma non sempre lo è. Le fibre di amianto sono sottilissime, tendono a dividersi in filamenti sempre più sottili, microscopici, che se si disperdono nell'aria, possono essere inalati. Localizzarsi nell'apparato respiratorio, e qui possono provocare gravi malattie a carico di il apparato respiratorio:

- Asbestosi;
- Carcinoma polmonare;
- Mesotelioma pleurico.

L'AMIANTO È RICONOSCIUTO PER IL SUO

LA MAPPATURA DELL'AMIANTO

La Legge 257 del 1992 ha avviato un processo per la dismissione dall'uso dell'amianto nel nostro paese a causa del suo potere cancerogeno.

Il D.M. 101 del 2003 indica la necessità di avere una mappatura dei siti con presenza di materiali contenenti amianto (MCA) prevedendo due fasi essenziali:

- l'**individuazione e la determinazione** dei siti caratterizzati dalla presenza di MCA nell'ambiente naturale o costruito (*mappatura delle zone con presenza di amianto*);
- la **selezione**, fra i siti individuati, di quelli con necessità di bonifica o di messa in sicurezza.

La conoscenza della distribuzione di MCA nella nostra regione permetterà interventi mirati nelle situazioni di maggior rischio, diffidendo una più precisa conoscenza dei pericoli per la salute dei cittadini.

TIPICI AMIANTO

Amianto in matrici compatte

Vengono considerati compatti i MCA che possono essere spruzzati solo con l'ausilio di attrezzi meccanici: pannelli o tramezzi isolanti, coperture costituite da lastre piatte o ondulate (*tipo Lavina*), canne fumarie, alcuni pavimenti in linoleum, cassonetti idrici.

Amianto in matrici friabili

Sono friabili i materiali che possono facilmente essere sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale.

Sono MCA friabili quelli dei soffitti spruzzati con amianto a scopo antincendio o fonoassorbente (*termoisolanti acustici*) e il materiale spruzzato su travi, tubazioni e caldaie; gli intonaci applicati a spruzzo per il rivestimento di superfici allo scopo di aumentare la resistenza al fuoco; rivestimenti di tubazioni per il trasporto di fluidi ad alta temperatura.

I materiali friabili sono più pericolosi dei compatti per la loro maggiore capacità di disperdere fibre in aria.

COSA DEVONO FARE I

CITTADINI

Sulla base di quanto indicato dalla normativa vigente il proprietario, l'amministratore, il rappresentante legale o chiunque abbia titolo di un immobile in cui vi è presenza di amianto deve:

- Invviare all'ASP competente per territorio la **scheda di autonotifica** per il censimento di edifici e di suoli con presenza di materiali contenenti amianto, reperibile presso gli Uffici Comunali;
- Designare una figura di responsabile di tutte le attività di manutenzione che possono interessare i materiali contenenti amianto, con compiti di controllo e censimento;
- Accertarsi che gli occupanti dell'edificio siano stati correttamente informati sui rischi del manufatto, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare (evitare manomissioni).

Qualora, sulla base delle valutazioni effettuate, le condizioni di degrado siano tali da creare situazioni di possibile rischio allora è necessaria l'effettuazione di un intervento di bonifica.

Evitare di attaccare dritti ai materiali contenenti amianto, affinché non si danneggii il materiale con conseguente produzione di fibre in aria.



Comune di Scalea

(Provincia di Cosenza)

UFFICIO TECNICO SETTORE V°
SERVIZIO SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Via Plinio il Vecchio

tel 0985/282220- 0985/282226 - fax 0985/042061

Ordinanza n. 01 del 09.03.2016

CENSIMENTO OBBLIGATORIO AMIANTO **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

(D.P.R. del 24.01.2015)

VISTO il comma 5° dell'art.12 della Legge 257/92 " Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" che impone ai proprietari degli immobili di comunicare all'A.S.P. la localizzazione dei materiali contenenti amianto presente all'interno di strutture e/o nei suoli;

VISTO, l'art. 10 della citata legge che prevede al comma 1° l'adozione da parte delle regioni di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto e che tali piani regionali devono prevedere, tra l'altro (comma 2° lett. L), il censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti, e che, in conformità al comma 1° dell'art.12 della suddetta legge, le Aziende Sanitarie Provinciali effettuino analisi del rivestimento dei suddetti edifici avvalendosi anche del personale degli Uffici Tecnici Erariali (attuale Agenzia del Territorio) e degli Enti Locali;

VISTO l'art.12 al comma 1°, del D.P.R. 08/08/94 " Atto d'indirizzo e coordinamento alle regioni per l'adozione di piano di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" che indica le procedure del censimento mentre al comma 2 , dispone che il censimento negli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e d'utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti e che al comma 3°, indica gli elementi informativi minimi da indicare, da parte dei proprietari dei suddetti edifici pubblici;

VISTO il D.M. Sanità 06/09/1994 recante normative e tecnologie tecniche d'applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art.12 comma 2, della citata Legge 27/03/1992 n.257;

VISTA la L.R. n.14 del 27/04/2011 interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini, norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto;

VISTO l'art. 15.5.1 dell'allegato "C" alla deliberazione della Giunta Regionale 17/06/2003, n.454, " Linee guida per la protezione dell'ambiente, decontaminazione – bonifica delle aree interessate, nonché smaltimento dei rifiuti, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di cui alla delibera di G.R. n.9352 del 30/12/1996", e inoltre l'art.15.8 dell'allegato C suddetto "censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto";

VISTO che la quarta parte del Decreto Legislativo 03/04/2006 n.152, impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia dei rifiuti di bonifica e dei siti inquinati;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267;

VISTO il Decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 29/07/2004, n.248;

CONSIDERATO che occorre tenere sotto osservazione costante ogni fonte d'inquinamento e che tutti i materiali contenenti amianto (MCA), vanno bonificati nelle norme di legge, previa disposizione di apposito Piano di Lavoro per la rimozione, il trasporto, lo smaltimento e la messa in sicurezza dell'intero sito ai fini della tutela della salute pubblica;

CONSIDERATO che si ritiene necessario e urgente, il completamento del processo conoscitivo sulla diffusione dell'amianto nel territorio comunale, ai fini di evitare la dispersione di fibre nocive per la salute pubblica e che, nessun termine è fissato dalla suddetta norma per la comunicazione posta in capo ai proprietari;

ORDINA

A tutti i proprietari d'immobili con coperture in lastre di cemento amianto, a tutti i proprietari di beni immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, nonché ai titolari e legali rappresentanti d'unità produttive o altro, di provvedere entro il termine perentorio di giorni 60 dalla pubblicazione della presente ordinanza sindacale:

- **ad effettuare** il censimento degli stessi mediante l'utilizzo di apposito modello disponibile presso l'Ufficio Tecnico " Servizio Salvaguardia Ambientale" del Comune di Scalea, sito in Via Plinio il Vecchio n.1 o scaricabile dal sito internet www.comunediscalea.it

Le schede, debitamente compilate dal proprietario o dall'amministratore, o dal legale rappresentante dell'immobile, vanno spedite **a mezzo raccomandata** al Comune di Scalea, oppure consegnate direttamente al Protocollo generale dell'Ente entro e non oltre il termine anzidetto, in seguito, il Comune trasmetterà all'A.S.P. di Cosenza Dipartimento Prevenzione tutte le schede pervenute, per il prosieguo dell'iter di competenza;

AVVERTE

Che la presentazione della scheda, sostituisce la comunicazione prevista, a carico dei proprietari degli immobili, ai sensi dell'art.12 – comma 5°, della legge 27/03/1992, n.257, del D.P.R. 08/08/1994 articolo 12 comma 2°, per l'inosservanza di tale obbligo, è prevista la sanzione amministrativa da 2.582,29 a 5.164,57 Euro, ai sensi della suddetta legge 27/03/1992, n.257 articolo 15, comma 4.

AVVERTE INOLTRE CHE

Qualora l'amianto presente nell'immobile, sia in condizioni di precario fissaggio, dovranno essere tempestivamente adottati i necessari provvedimenti per giungere a condizioni di stabile fissaggio e che in ogni modo, tutti i proprietari d'immobili in cui è presente amianto, devono provvedere in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, all'attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati dal D.M. 06/09/1994 e precisamente:

- attività di manutenzione che possono interessare le parti in amianto;
- una dettagliata valutazione del rischio sullo stato di conservazione delle parti in amianto;
- le indicazioni sulle azioni che s'intendono adottare ed i relativi tempi;
- il nome della figura designata con compiti di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione che possono interessare le parti in amianto;
- il programma di manutenzione e controllo dei materiali contenenti amianto di cui al par. 4 del D.M. 06/09/1994;

In particolare la valutazione del rischio di cui sopra, dovrà stabilire se il materiale presente è classificabile come:

- a) integro non suscettibile di danneggiamento;
- b) integro suscettibile di danneggiamento;
- c) danneggiato;

Qualora dalla valutazione di cui sopra emerga che il materiale ricade nel caso a) non occorre nessun intervento, mentre se ricade nel caso b) o c) è necessario un intervento di bonifica, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione del piano di lavoro da parte dell'ASP.

Chiunque, in caso di presenza di manufatti o coperture in cemento -amianto in pessimo stato di conservazione, nel territorio del Comune di Scalea, può presentare segnalazione scritta, al Comune sito in Via Plinio il Vecchio tel. 0985/282220 al quale possono essere richieste eventuali informazioni, nei giorni feriali, dalle ore 09,00 alle ore 12,30.

La presente ordinanza diventa immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Scalea, dovrà inoltre essere affissa presso i luoghi ed esercizi pubblici e trasmessa alla A.S.P. di Cosenza Dipartimento Prevenzione e A.R.P.A.CAL di Cosenza, alla Polizia Municipale del Comune di Scalea, al Comando Carabinieri di Scalea ed al Corpo Forestale.

Gli operatori della Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 09-03-2016



Il Commissario Straordinario
Vice-Prefetto Dott. Salvatore CACCAMO